

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 16/04/2020

### FATTO

La cliente nel ricorso rappresenta quanto segue:

- di essere titolare dei seguenti BPF della Serie Q/P:
  - i) n. xxx028 del 24/10/1986 per lire 1.000.000;
  - ii) n. xxx029 del 24/10/1986 per lire 1.000.000;
  - iii) n. xxx302 del 21/01/1987 per lire 1.000.000;
  - iv) n. xxx303 del 21/01/1987 per lire 1.000.000;
- I buoni sono stati tutti rimborsati tra il 2016 e il 2017, poco prima della rispettiva scadenza.
- dai calcoli forniti dal Portale dedicato della Cassa Depositi e Prestiti, risulta che tali buoni sono stati liquidati dall'Istituto sulla base dei rendimenti attribuibili alla Serie Q in regime di capitalizzazione composta per i primi vent'anni; successivamente sulla base del tasso d'interesse annuo nominale del 12% (2% bimestrale), in regime di interesse semplice.
- Tali conteggi tuttavia non tengono conto delle condizioni indicate a tergo del titolo.
- Le condizioni indicate sul retro del titolo debbano prevalere sui calcoli forniti dal portale della Cassa Depositi e Prestiti.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- In presenza di condizioni confliggenti riportate sul titolo, debbano essere tenute in considerazione solo quelle effettivamente e pienamente leggibili, e tra queste quelle eventualmente più favorevoli al consumatore.
- I calcoli alternativi a quelli forniti dal portale CDP allegati dal cliente tengono in debito conto l'effetto delle eventuali ritenute fiscali a cui i buoni sono assoggettati

Chiede quindi la liquidazione di tutti i buoni tenuto conto, per i primi vent'anni di durata, delle condizioni più favorevoli riportate nelle tabelle prestampate sul retro (serie P), stante la sovrapposizione delle stesse con i timbri riportanti condizioni peggiorative (serie Q), queste ultime peraltro non completamente leggibili e dunque non idonee a fornire una chiara e trasparente evidenza delle condizioni che l'intermediario avrebbe inteso applicare; in ogni caso, chiede che per tutti i buoni si applichino le condizioni originarie riportate per i bimestri dal 21° anno fino a scadenza (ovvero all'eventuale incasso anticipato), e cioè l'importo unitario esplicitato in lire per ogni singolo bimestre, in quanto indicazione non superata da nessun altro elemento rinvenibile sui buoni stessi.

L'intermediario nelle controdeduzioni espone che:

- I buoni di cui trattasi risultano regolarmente appartenere alla serie ordinaria "Q";
- il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- in particolare il D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interesse sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non era mutata in quanto, per il periodo dal 21° al 30° anno, seguitava ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto, e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e nel timbro;
- il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato;
- *"non deve quindi ritenersi applicabile il principio del legittimo affidamento del cliente a vedersi riconosciuta la somma riportata nella tabella presente sui buoni Serie Q/P in discussione ... poiché detto rendimento (previsto per la Serie P) era stato, sin dall'origine del rapporto, già modificato tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni che avevano fatto definitivamente cessare il collocamento dei BFP della serie P"*;
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse.

Chiede, in conclusione, il rigetto del ricorso.

Il cliente ha successivamente replicato, precisando, tra l'altro, che:

- Gli interessi sono soggetti alla ritenuta fiscale applicabile per legge e per i primi vent'anni vanno capitalizzati al netto di tale ritenuta (se emessi anteriormente al 1.1.1997), e al lordo (se emessi a decorrere da tale data): nessuna contestazione è stata mossa all'Intermediario in tema di fiscalità.
- Per i primi 20 anni, i timbri modificativi non sono idonei a rappresentare chiaramente le condizioni applicabili dall'Intermediario. Pertanto i buoni devono essere liquidati in base alle più favorevoli condizioni della Serie "P", come rinvenibili a margine delle tabelle prestampate. Non vi è peraltro dubbio in merito all'applicabilità di un interesse composto per il primo ventennio di durata dei buoni.
- Per i bimestri di durata del buono dal 21° anno sino al rimborso o alla scadenza non può che esser applicata l'unica condizione rinvenibile a tergo dei buoni, e cioè dell'importo indicato in lire per ogni bimestre (da assoggettare alla ritenuta fiscale come per legge), pari a Lit. 258.150.



Il cliente illustra il riepilogo dei conteggi allegati al ricorso con la seguente tabella:

Num.	Elementi identificativi dei buoni				Montante netto 20° anno			Interessi netti bimestri successivi			Totale
	all.	emissione	taglio	numeri di serie	Poste	Richiesta	Differenza	Poste	Richiesta	Differenza	
1		24/10/1986	ITL 1.000.000	66-408 000.028	€ 3.029,36	€ 4.645,39	€ 1.616,03	€ 3.408,03	€ 7.499,44	€ 4.091,41	€ 5.707,44
2		24/10/1986	ITL 1.000.000	66-408 000.029	€ 3.029,36	€ 4.645,39	€ 1.616,03	€ 3.408,03	€ 7.499,44	€ 4.091,41	€ 5.707,44
3		21/01/1987	ITL 1.000.000	066-427 000.302	€ 3.029,36	€ 4.645,39	€ 1.616,03	€ 3.408,03	€ 7.499,44	€ 4.091,41	€ 5.707,44
4		21/01/1987	ITL 1.000.000	066-427 000.303	€ 3.029,36	€ 4.645,39	€ 1.616,03	€ 3.408,03	€ 7.499,44	€ 4.091,41	€ 5.707,44
					Totale diff. Richiesta primi vent'anni		€ 6.464,11	Totale diff. Richiesta terza decade		€ 16.365,64	€ 22.829,75

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del rimborso dei buoni postali fruttiferi ed in particolare sull'applicabilità di condizioni peggiorative dei tassi di interesse stabilite da decreti ministeriali: i buoni, infatti, garantiscono, a fronte dell'investimento iniziale, la restituzione del capitale investito, oltre agli interessi maturati alla loro scadenza.

Nel caso di specie è da considerarsi pacifica la qualificazione dei buoni come appartenenti alla serie "Q" emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Parte ricorrente, lamentando una modifica illegittima dei rendimenti nel corso del rapporto, chiede quindi la liquidazione di tutti i buoni tenuto conto, per i primi vent'anni di durata, delle condizioni più favorevoli riportate nelle tabelle prestampate sul retro (serie P), stante la sovrapposizione delle stesse con i timbri riportanti condizioni peggiorative (serie Q), queste ultime peraltro non completamente leggibili e dunque non idonee a fornire una chiara e trasparente evidenza delle condizioni che l'intermediario avrebbe inteso applicare; in ogni caso, chiede che per tutti i buoni si applichino le condizioni originarie riportate per i bimestri dal 21° anno fino a scadenza (ovvero all'eventuale incasso anticipato), e cioè l'importo unitario esplicitato in lire per ogni singolo bimestre, in quanto indicazione non superata da nessun altro elemento rinvenibile sui buoni stessi.

Il *thema decidendum* è il seguente: il DM 1986 indica per i buoni serie Q un tasso d'interesse del 12% dal 21° al 30° anno, ma sui buoni oggetto del ricorso, emessi successivamente allo stesso DM, è invece riportato un valore lordo fisso: Lire 258.150 "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Per un inquadramento complessivo della tematica, bisogna ricordare poi l'intervento del DM del 23 giugno 1997, che all'art. 7 dispone: "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q, R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". Lo stesso DM nulla dice relativamente al calcolo degli interessi dell'ultimo decennio, modificando, quindi, per i buoni serie Q (istituiti con il D.M. 13 giugno 1986), la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale anziché al lordo, solamente per i primi 20 anni.

Si ricorda, inoltre, che le tabelle allegate al DM 13 giugno 1986 ad oggi non sono state modificate da alcuna disposizione legislativa.

Il valore fisso risultante sui buoni oggetto del ricorso per l'ultimo decennio è, invero, conseguenza del vecchio criterio di capitalizzazione relativo ai primi venti anni, ma questo non può comportare una mancata applicazione delle testuali condizioni riportate a tergo dei buoni per il periodo dal 21° al 30° anno: la previsione contrattuale (in questo caso successiva al DM 1986) prevale in ogni caso rispetto alla previsione normativa.



Il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i buoni sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, ciò implicando la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo (come dispone, peraltro, l'art. 173 del cd codice postale, vigente all'epoca della sottoscrizione dei buoni oggetto di ricorso), ma la stessa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007, ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013) ha, altresì, valorizzato il principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo. Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15/06/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo di ciascun buono, che differisce testualmente dal DM 1986: il DM indica, infatti, un tasso di interesse pari al 12%, mentre i buoni indicano un valore lordo fisso e tale previsione ultima è da considerarsi prevalente.

Sulla questione si segnala una pronuncia di merito del Tribunale di Macerata (RGN 951/2018) che dispone, in relazione al tasso di interesse applicabile ai buoni fruttiferi serie Q, quanto segue: *"Sul punto soccorre Cass. ss. uu. 13979/07 che si occupa proprio di buoni emessi successivamente al decreto Goria con stampigliatura sul retro di interessi in misura difforme (maggiori) dalle previsioni dell'atto normativo, per insegnare la prevalenza della pattuizione contrattuale specifica (errore dell'emittente) rispetto alla previsione normativa"*, fermo restando ovviamente l'onere di operare le ritenute fiscali secondo la disciplina di cui al DM Tesoro 23 giugno 1997.

Il Collegio, quindi, ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale 1997 che corregge la capitalizzazione da lorda a netta, ma solo per i primi 20 anni di vita dei titoli, nulla dicendo a riguardo degli ultimi 10 anni, per quest'ultimo periodo al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli, poiché non sussistono atti successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni riportate a tergo degli stessi buoni.

La menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, afferma, infatti, che: *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime"*.

In relazione a quanto precede, pertanto, questo Collegio riconosce il diritto del ricorrente a ottenere, con riguardo a tutti i Buoni, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei Buoni in questione per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

Per quanto concerne la richiesta del ricorrente di liquidazione dei buoni per i primi 20 anni, il Collegio constata che i timbri modificativi non sono idonei a rappresentare chiaramente le condizioni applicabili dall'Intermediario. Pertanto i buoni devono essere liquidati in base alle più favorevoli condizioni della Serie "P", come rinvenibili a margine delle tabelle prestampate.

Nel merito, il Collegio rammenta che, secondo il costante orientamento dei Collegi (cfr. ex multis questo Collegio, dec. n. 1209/20), la domanda avente a oggetto i rendimenti più



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

favorevoli indicati sul retro dei titoli, per i primi 20 anni, può essere accolta qualora, nonostante la presenza di un timbro recante rendimenti di una serie diversa, questo sia illeggibile. L'apposizione di un timbro illeggibile, infatti, è considerata equivalente alla sua mancanza, in quanto "non assolve alla funzione che gli è propria e, cioè, quella di produrre una variazione delle condizioni originarie che sia visibile sul documento che rappresenta il titolo di credito, anche in funzione di protezione dell'affidamento del suo prenditore". Viceversa, per i rendimenti successivi al 20° anno, l'orientamento dei Collegi è nel senso di considerare prevalente la dicitura originaria, se il timbro modificativo non contiene rettificazioni al riguardo.

Il Collegio, presa visione delle copie dei buoni, constata che sul retro dei buoni, tutti emessi per un valore di Lire 1.000.000, risulta apposto un timbro indicante i nuovi tassi di interesse della serie "Q/P", che è illeggibile riguardo ai Buoni n. 028 e 029, laddove risulta leggibile per i Buoni n. 302 e 303, ma per tutti e quattro i Buoni mancano indicazioni rettificative per il periodo dal 21° al 30° anno. Il Collegio dispone quindi che l'intermediario corrisponda, per i Buoni n. 028 e 029, i rendimenti per i primi 20 anni così come originariamente indicati nella tabella stampata a tergo degli stessi. Dispone invece, con riguardo a tutti i Buoni oggetto del ricorso, per il periodo dal 21° al 30° anno, che l'intermediario corrisponda al ricorrente gli interessi così come indicati nella cifra fissa riportata nel retro dei titoli.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA